

N. 978/2019 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

la Corte D'Appello di Torino

Sez. Prima Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Renata Silva	Presidente
dott. Alfredo Grosso	Consigliere
dott. Gian Andrea Morbelli	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento ex art. 18 L. F. iscritto al n. r.g. [REDACTED]/2019 promosso da:

T [REDACTED] S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (GIA' B [REDACTED] S.P.A.), con il patrocinio degli avv. [REDACTED]

[REDACTED], elettivamente domiciliata in [REDACTED]
TORINO presso il difensore avv. [REDACTED]

parte reclamante

conto

FALLIMENTO T [REDACTED] S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, con il patrocinio degli avv. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente
domiciliato in [REDACTED] presso l'avv. [REDACTED]

PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di ALESSANDRIA

parti reclamate

con l'intervento della

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

parte interveniente

Udienza di discussione del 16/07/2019.



CONCLUSIONI

Per parte reclamante:

“l’Ecc.ma Corte d’Appello di Torino, previa emissione del decreto di cui all’art. 18, comma 5, l. fall.,

VOGLIA

revocare e comunque annullare, in quanto illegittimi ed infondati, il Decreto di revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo di T [REDACTED] S.p.A. in liquidazione (R.G. 9/2017) e la Sentenza dichiarativa di fallimento della medesima T [REDACTED] S.p.A. in liquidazione (n. 30/2019), entrambi pronunciati dal Tribunale di Alessandria in data 26 aprile 2019 e comunicati a mezzo posta elettronica certificata in data 30 aprile 2019, adottando ogni consequenziale e necessario provvedimento.”

Per parte reclamata Fallimento T [REDACTED]:

“Voglia Codesta Eccellentissima Corte d’Appello contrariis reiectis e previe tutte le provvidenze e declaratorie del caso

- *respingere integralmente il reclamo proposto da T [REDACTED] s.r.l. in liquidazione (già B [REDACTED] s.p.a.) avverso il decreto del Tribunale di Alessandria del 30 aprile 2019 con il quale è stata disposta la revoca dell’ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo nonché avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria depositata in pari data con cui è stato dichiarato il suo fallimento;*

in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, ivi compresi il rimborso forfettario delle spese generali, il contributo previdenziale e gli oneri fiscali.”

SVOLGIMENTO del PROCESSO

In data 16 ottobre 2017 la società B [REDACTED] spa, attualmente T [REDACTED] spa in liquidazione (in prosieguo: la società), depositava presso il tribunale di Alessandria ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.

L’istanza era contestuale a quella di altre sette società consociate: B [REDACTED] spa (ora I [REDACTED] spa in liquidazione), I [REDACTED] srl (ora [REDACTED] in liquidazione) e I [REDACTED] srl (ora C [REDACTED] srl in liquidazione), tutte collettivamente individuate, assieme alla società ricorrente, come “il POLO [REDACTED], nonché M [REDACTED] spa, M [REDACTED] spa, M [REDACTED] spa e A [REDACTED] spa, tutte collettivamente individuate come “il POLO [REDACTED]”.

Il 23 aprile 2018, nel termine assegnato e successivamente prorogato dal tribunale, la società depositava una memoria contenente la proposta ed il piano di concordato preventivo.



All'esito dei chiarimenti richiesti dal tribunale e delle memorie contenenti la modifica del piano e della proposta di concordato presentate dalla società, in data 31 ottobre 2018 il primo giudice ammetteva la F [REDACTED] alla procedura di concordato, ordinando la convocazione dei creditori per il giorno 20.02.2019.

Il 4 gennaio 2019 i commissari giudiziali depositavano la propria relazione ex art. 172 L.F.

L'11 febbraio successivo gli stessi depositavano quindi un'*Informativa ex art. 173 LF* rilevando come, a seguito di determinate operazioni sociali - già descritte nella propria precedente relazione - e dei bilanci che avevano accolto i relativi valori, fosse *stato possibile nascondere, quantomeno fino al 2017, un'insolvenza risalente assai addietro nel tempo e come la reale natura e portata dei comportamenti tenuti dalla società e dai suoi organi di gestione e di controllo non <fosse> stata adeguatamente e compiutamente illustrata e rivelata, nella sua evidenza, in tutti gli atti della procedura concordataria, comprese le relazioni ex art. 161 co. 3 L.F. e 186 bis co. 2, lett. b) L.F.*; che, conseguentemente, era ravvisabile una *violazione del principio di trasparenza e buona fede che deve animare l'imprenditore in difficoltà allorquando prospetta ai creditori la sua proposta di definizione dell'indebitamento* e la realizzazione di *una delle condotte espressamente previste dall'art. 173 L.F.*

Il giorno successivo le quattro società del Polo [REDACTED] trasmettevano ai creditori, e depositavano in giudizio, una Nota Informativa e Osservazioni, riepilogativa dei principali accadimenti sociali.

Con decreto del 15 febbraio 2019 il tribunale di Alessandria, sulla scorta dei rilievi formulati dai Commissari, apriva il sub procedimento ex art. 173 L.F., fissando per la sua trattazione l'udienza del 28 marzo 2019 e sospendendo, allo stato, l'adunanza dei creditori già fissata per il 20.02.2019.

Analogo decreto era emesso con riferimento alle altre società del Polo [REDACTED]

In data 27.03.2019 le stesse società depositavano memoria difensiva in relazione alla memoria ex art. 173 L.F. dei commissari e, contestualmente, un'istanza ex art. 167 L.F. volta ad ottenere l'autorizzazione a sottoscrivere una transazione con la società A [REDACTED] (una prima proposta di transazione era già stata respinta dal tribunale con provvedimento del 21.12.2018).

Il 30 aprile 2019 il tribunale di Alessandria pronunciava decreto con cui revocava il provvedimento di ammissione della T [REDACTED] alla procedura di concordato preventivo e contestualmente, vista l'istanza di fallimento depositata dal Pubblico Ministero all'udienza del 28 marzo, emetteva sentenza con cui ne dichiarava il fallimento.

Avverso tali provvedimenti, comunicati lo stesso giorno, ha interposto reclamo la società con atto depositato il 30 maggio successivo.

Si è costituito il Fallimento T [REDACTED] chiedendo la reiezione del reclamo.

La Procura della Repubblica presso il tribunale di Alessandria, invece, non si è costituita in giudizio ma



la Procura Generale presso questa Corte d'Appello ha depositato parere contrario all'accoglimento del ricorso.

All'udienza del 16 luglio 2019, all'esito della discussione orale, la Corte ha trattenuto la causa a riserva.

MOTIVI della DECISIONE

I

La parte reclamante considera *oggettivamente tardiva* la segnalazione depositata dai Commissari giudiziali ai sensi dell'art. 173 L.F. e stigmatizza come *una sorta di "fulmine a ciel sereno"* il decreto con cui il tribunale di Alessandria ha revocato l'ammissione della società al concordato preventivo (pagg. 9 e 10 dell'atto di reclamo).

La difesa della T [REDACTED] tuttavia, non specifica in relazione a quale termine, previsto a pena di decadenza, tale segnalazione sarebbe tardiva.

Ed infatti un siffatto termine non è rinvenibile nella legge, la quale si limita a prevedere che *il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha ... commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato*. E' di intuitiva evidenza, d'altra parte, che, se il legislatore avesse previsto un termine di decadenza entro il quale la segnalazione debba essere effettuata, proprio gli atti di frode più callidamente congegnati, e quindi tali da non risultare immediatamente evidenti al commissario, rischierebbero di sfuggire alla sanzione della revoca dell'ammissione.

Nella fattispecie in esame, poi, la tardività è esclusa dalle stesse difese della reclamante, la quale ha sostenuto che la segnalazione ex art. 173 L.F. *nulla ha aggiunto al precedente elaborato commissariale*, ossia alla relazione ex art. 172 (atto di reclamo, sempre pag. 10): se, infatti, gli elementi evidenziati nella segnalazione erano già contenuti nella relazione precedente, proprio non si vede sotto quale profilo possa parlarsi di tardività, ossia quando i commissari avrebbero dovuto segnalare gli atti di frode che hanno accertato.

Neppure è previsto un termine oltre il quale al tribunale sia precluso di aprire – si noti: d'ufficio - il procedimento per la revoca: al contrario, la giurisprudenza ammette l'adozione del provvedimento di revoca dell'ammissione al concordato, giustificato dall'accertamento di condotte fraudolente del debitore, anche nel corso del giudizio di omologazione (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. 1, n. 31477/2018) ed anche nel caso di mancata previa apertura del procedimento ex art. 173 ovvero di suo esaurimento in modo difforme rispetto all'esito dell'accertamento, più completo, espletato solo nel



giudizio di omologazione (Cass. civ., sez. 1, n. 2234/2017, citata anche dal tribunale).

I rilievi svolti dalla parte reclamante non sono quindi fondati.

II

Sotto altro profilo, nel reclamo si attribuisce al tribunale il fatto di avere – erroneamente - rimproverato alla società debitrice di non aver previsto, nel piano, l'esperimento delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori responsabili delle condotte denunciate dai commissari giudiziali; secondo il reclamante, a seguire tale impostazione *si finirebbe per dovere concludere nel senso che il giudice sia titolare del potere di valutare il contenuto del piano e della proposta di concordato, dando per l'appunto "luce verde" alle sole iniziative che contemplino l'esperimento dell'azione di responsabilità e invece bloccando tutte le altre; laddove, al contrario spetta pacificamente ai creditori ... scegliere se aderire o meno al concordato* (reclamo, pagg. 53-54, in relazione al decreto impugnato, pag. 26).

La censura non coglie il significato del provvedimento impugnato.

In realtà il tribunale, nel replicare (pag. 25 e seguenti) a quanto osservato dalla società nelle proprie difese - secondo cui le condotte *contra legem* eventualmente tenute dal debitore e segnalate dai commissari giudiziali sarebbero indifferenti ai fini del consenso informato dei creditori - ha rilevato che le argomentazioni relative alla difficoltà di quantificare il danno e di agire fruttuosamente nei confronti degli amministratori sono irrilevanti per l'accertamento degli atti di frode, in quanto *ciò che il legislatore ha voluto sanzionare con il procedimento ex art. 183 l.f. è sostanzialmente l'abuso informativo consistente nel non avere messo a disposizione dei creditori tutti i dati necessari che devono essere suscettibili di valutazione al fine di poter esprimere il diritto di voto* (cfr. il decreto impugnato, pag. 27).

Quanto il primo giudice ha inteso affermare, quindi, è che l'esperibilità e la convenienza dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori costituiscono circostanze di per sé neutre ai fini della verifica ex art. 173 l.f., per la quale va invece accertata l'esistenza di fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di procedura concordataria - e la statuizione del tribunale è conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte, pacifica sul punto (cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. 1, n. 25165/2016).

III

Occorre a questo punto affrontare il profilo centrale del reclamo, con cui la [REDACTED] ha contestato la tesi, sostenuta dal tribunale sulla scorta di quanto affermato dai commissari giudiziali, secondo cui la *disclosure* contenuta nella proposta sarebbe parziale ed incompleta.



Secondo la reclamante, nella proposta, accompagnata dalla relazione degli accertatori, sarebbero già contenuti tutti i fatti rilevati nella relazione depositata dai commissari, fatti ai quali questi ultimi si sarebbero limitati ad aggiungere valutazioni personali che il debitore non era affatto tenuto a svolgere.

III.1 Ora, il provvedimento impugnato ha diffusamente ed esaurientemente richiamato gli arresti giurisprudenziali di legittimità e di merito rilevanti ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in esame, sicchè è qui sufficiente sintetizzare i principi di diritto che costituiscono espressione dell'orientamento ormai consolidato in materia.

In particolare:

- a. gli atti di frode rilevanti ai sensi dell'art. 173 l.f. sono quelli aventi un'idoneità anche solo potenzialmente decettiva dei creditori, ossia tali per cui, ove conosciuti, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione negativa della proposta;
- b. rilevanti, a questo scopo, sono non soltanto i fatti del tutto pretermessi dal debitore ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta di concordato e nei suoi allegati (su tali principi cfr. Cass. civ., sez. 1, n. 9050/2014, secondo cui *gli atti di frode, presupposto della revoca dell'ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 173, primo comma, legge fall., non possono individuarsi solo negli atti in frode ai creditori, di cui agli artt. 64 e segg. legge fall., ma è necessario che siano "accertati" dal commissario giudiziale ed abbiano una **valenza potenzialmente decettiva, per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione**, dovendo il giudice verificare, quale garante della regolarità della procedura, che vengano messi a disposizione dei creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della proposta. Peraltro, nell'ambito dei fatti accertati dal commissario giudiziale rientrano, oltre ai fatti "scoperti" perché del tutto ignoti nella loro materialità, **anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta di concordato e nei suoi allegati** (nella specie, l'artificiosa sottovalutazione delle operazioni indicate, esposte senza fare riferimento a fatti rilevanti; l'omessa indicazione dei soggetti, persone fisiche, coinvolti nelle operazioni e nei cui confronti si sarebbe potuto agire per il recupero; la non chiara esplicitazione dei collegamenti societari), i quali, pertanto, possono dirsi "accertati" in quanto individuati nella loro completezza e rilevanza ai fini della corretta informazione dei creditori solo successivamente; nello stesso senso, tra le altre, Cass. civ., sez. 1, n. 17191/2014 e, più di recente, sez. 1, n. 16856/2018);*
- c. ai fini della revoca della proposta non è necessaria la dimostrazione dell'effettiva consumazione



della frode, essendo sufficiente l' idoneità a questo scopo degli atti posti in essere (cfr. Cass. civ., sez. 1, n. 14552/2014, secondo cui *in tema di concordato preventivo, l'accertamento, ad opera del commissario giudiziale, di atti di occultamento o di dissimulazione dell'attivo, della dolosa omissione della denuncia di uno o più crediti, dell'esposizione di passività insussistenti o della commissione di altri atti di frode da parte del debitore determina la revoca dell'ammissione al concordato, a norma dell'art. 173 legge fall., indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza e, quindi, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano stati resi edotti di quell'accertamento.* (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, reiettiva dell'omologa di un concordato preventivo proposto da una società che, come accertato dal commissario e comunicato ai creditori, aveva distribuito utili, pur versando in situazione finanziaria critica, aveva definito un contenzioso in corso mediante una transazione di contenuto pregiudizievole e non aveva incluso, nella relazione sulla situazione patrimoniale, ingenti crediti vantati da società terze nei suoi confronti) – nello stesso senso, più di recente, Cass. civ., sez. 1, n. 25165/2016);

- d. sotto il profilo soggettivo, non è necessaria la dolosa preordinazione dell'atto ad arrecare pregiudizio ai creditori, ma è sufficiente la volontarietà della condotta (in questo senso, Cass. civ., sez. 1, ord. n. 30523/2018, secondo cui *in materia di concordato preventivo, gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca rimangono integrati quando si riscontri l'esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori, risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale, ed il carattere doloso di detta divergenza, che può consistere anche nella mera consapevolezza di aver taciuto il fatto, non essendo necessaria la volontaria preordinazione dell'omissione al conseguimento dell'effetto decettivo.* (Nella specie la S.C. ha ritenuto decisiva, ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, l'omessa informazione, da parte della società beneficiaria, dell'intervenuta escussione nei suoi confronti di fidejussioni bancarie per un valore superiore ai sette milioni di euro) - nello stesso senso, sez. 1, n. 15695/2018 e sez. 1, ord. n. 15013/2018).

III.2 Quanto sopra premesso, i commissari hanno sostenuto che il dissesto della società non si sia verificato durante l'esercizio 2017 *ma affondi le sue radici ben più indietro nel tempo*, con la conseguenza che gran parte delle perdite emerse in tale periodo competevano alla gestione di precedenti esercizi; che *la società era destinata al tracollo verosimilmente già dal 2013*; che i bilanci, i quali *se correttamente redatti, avrebbero dovuto evidenziare la reale inesistenza dei larghissimi mezzi*



propri che invece esponevano, sono stati influenzati positivamente da non corrette valutazioni e operazioni.

A tali conclusioni gli stessi sono pervenuti ripercorrendo due vicende societarie, descritte nella propria relazione ed entrambe risalenti al 2011, relative all'aumento di capitale conseguente al conferimento del ramo d'azienda da E [REDACTED] ed all'aumento del capitale conseguente all'allargamento della compagine sociale, vicende che, essendo state compiutamente descritte nella relazione ex art. 172 l.f. e diffusamente richiamate nel decreto del tribunale, saranno qui richiamate nei limiti necessari alla decisione del reclamo.

III.2.1 Con riferimento al conferimento del ramo d'azienda da E [REDACTED] relativo *al business dello sfruttamento commerciale della tecnologia [REDACTED]*, i commissari hanno rilevato che il conferimento era stato effettuato per un valore di €. 53.380.000, così determinato sulla base di una perizia ex art. 2343 ter cod. civ. rilasciata dalla [REDACTED]. La perizia aveva quantificato in €. 63.503.000 il valore del ramo d'azienda conferito sulla base della capacità (stimata) del business di generare flussi di cassa sostenibili nel medio lungo periodo, e - in particolare - ipotizzando, per il periodo 2011-2026, ricavi da licenze pari ad €. 100,00 milioni nel 2012, poi in crescita sino ad €. 448,00 milioni nel 2019 e da lì in poi costanti su tale livello, con costi annui mediamente ipotizzati nell'ordine di €. 17,2 milioni.

La società aveva quindi allocato il valore del conferimento di €. 52,4 milioni, registrando tra le passività i debiti acquisiti per €. 0,5 milioni e un fondo imposte differite per €. 14,4 milioni, e così in totale €. 14,9 milioni, e tra le attività costi di ricerca e sviluppo per €. 48,1 milioni, impianti per €. 1,8 milioni e avviamento per €. 17,4 milioni, e così in totale €. 67,3 milioni.

Alla prova dei fatti, tuttavia, nel quadriennio 2012 - 2015 E [REDACTED] che aveva ipotizzato di conseguire ricavi dalla vendita di licenze per €. 660 milioni, ne aveva realizzato soltanto per €. 10 milioni e - per di più - con vendite intercompany.

Già nel 2012 e vieppiù negli anni successivi, pertanto, secondo gli amministratori la società avrebbe dovuto *rapidamente prevedere congrue rettifiche in diminuzione della perdita di valore durevole delle sue immobilizzazioni materiali, che alla riprova dei fatti non avevano certo il rilevante valore che una perizia ... aveva loro assegnato*, ossia rideterminare il valore delle immobilizzazioni immateriali.

La difesa della società ha sostenuto (pagg. 69 e segg) che il mantenimento nel tempo del valore del conferimento del ramo d'azienda sarebbe stato confermato da operatori professionali, contatti commerciali con varie società e pubblicazioni di studio sulla crescita del mercato bio, ma nulla ha



potuto controbattere in merito al mancato afflusso nelle casse sociali di proventi, derivanti dalla vendita delle licenze, sufficienti a giustificare il valore attribuito al conferimento: sicchè le considerazioni svolte dai commissari, pertanto, non possono essere fondatamente contestate.

A fronte di quanto testè esposto, nella memoria di deposito del piano e della proposta e nella relazione degli attestatori, i cui passaggi significativi sono stati richiamati dalla difesa della società alle pag. 35 a 39 dell'atto di reclamo, si dà atto dell'aumento del capitale sociale quantificato sulla base della perizia D [REDACTED] e della vendita di sole 3 licenze (di cui una *intercompany*) che *non ha seguito le aspettative rinvenibili nelle relazioni sulla gestione dei bilanci di B [REDACTED]* in nessuna parte, tuttavia, si evidenzia che la società ha omesso di rivedere al ribasso il valore attribuito al conferimento del ramo d'azienda, originariamente determinato sulla base di una prospettiva di ricavi rivelatasi, sin dall'anno successivo al conferimento stesso, del tutto errata in eccesso.

Correttamente, pertanto, nel decreto impugnato il tribunale ha concluso, sul punto, sostenendo che *appare evidente come gli attestatori non abbiano affatto messo in luce le criticità nella valorizzazione degli asset immateriali conferiti da B [REDACTED]* (decreto, pag. 44).

III.2.2. In merito all'aumento del capitale sociale conseguente all'ingresso di nuovi soci, nel 2011 B [REDACTED] aveva acquisito dal gruppo statunitense T [REDACTED] 62,5 milioni di euro per sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale (comprensivo del sovrapprezzo) e concessione di un finanziamento; nel 2012, poi, aveva acquisito dalla società danese [REDACTED] 88,9 milioni di euro per aumento del capitale sociale (comprensivo del sovrapprezzo), finanziamento ed ulteriori accordi.

L'importo di €. 62,5 milioni versato da T [REDACTED] era stato immediatamente, tramite la controllante M [REDACTED] girato da B [REDACTED] a I [REDACTED] quale finanziamento. L'importo di €. 88,9 milioni ricevuti da N [REDACTED] era stato invece utilizzato, per €. 45 milioni, per estinguere il precedente finanziamento di T [REDACTED]; per €. 12 milioni trasferito a B [REDACTED] per estinguere un finanziamento e per €. 27,5 milioni versato a B [REDACTED] in pagamento di due fatture emesse da quest'ultima, pagamento che gli amministratori riconducono all'acquisto di un credito di B [REDACTED] verso I [REDACTED].

Acquisito il credito, B [REDACTED] aveva concesso al debitore I [REDACTED] una dilazione di pagamento di 10 anni e, già nel bilancio 2012, a fronte del finanziamento erogato a [REDACTED] aveva esposto immobilizzazioni finanziarie per €. 90 milioni. Tale credito è stato mantenuto fermo in bilancio, per il suo valore nominale, sino al 2017, sebbene - per quanto risulta dai prospetti di sintesi riportati alle pagine 41 e 42 e dalla tabella dei ricavi di cui a pag. 44 della relazione ex art. 172 l.f., nonché dalle considerazioni ivi svolte, non specificamente contestate dalla reclamante - I [REDACTED] *ha sempre conseguito risultati operativi costantemente e largamente negativi, sicchè mai era stata in grado (e mai lo sarebbe stato) di*



restituire le ingentissime somme attribuitele.

Ne consegue che B [REDACTED] avrebbe dovuto provvedere a rilevanti svalutazioni del suo credito verso [REDACTED] ben prima del 2017, quando effettivamente lo ha fatto.

Nuovamente, nella memoria di deposito di piano e proposta e nella relazione di attestazione, richiamati nelle loro parti significative alle pagine da 39 a 46 del reclamo, sono descritti gli aumenti di capitale sociale ed i finanziamenti verificatisi negli anni 2011 e 2012, le movimentazioni delle somme ricevute e l'appostazione a bilancio del credito verso [REDACTED], facendo altresì un fugace accenno al fatto che *nel corso dei successivi esercizi, la Società ha ritenuto di non apportare alcuna svalutazione al credito vantato verso I [REDACTED] a seguito dell'anzidetto finanziamento* (ricorso T [REDACTED] 23.04.2018, pag. 30). In nessuna parte, tuttavia, si evidenzia che, nonostante l'appostazione a bilancio, sino al 2016 compreso, sia stata fatta per il suo valore nominale, il credito verso I [REDACTED] era sostanzialmente irrecuperabile.

Condivisibile è quindi l'affermazione del tribunale, secondo cui *pare evidente che gli attestatori non abbiano dato il dovuto e necessario rilievo ... alla circostanza che a fronte del pagamento immediato di € 27,5 milioni a B [REDACTED] per l'acquisto al nominale del suo credito verso I [REDACTED] B [REDACTED] abbia poi concesso a quest'ultima di saldare il suo scoperto in 10 anni, così sottacendo che, a fronte dell'uscita di mezzi finanziari freschi per € 27,5 milioni è stato acquistato un credito, contestualmente reso immobilizzato per 10 anni, verso una società in evidente difficoltà* (cfr. decreto, pag. 47).

III.3 A questo punto, il fatto che, in data 11 febbraio 2019, la società abbia depositato un'ulteriore memoria *con la quale aveva inteso illustrare ai creditori ... i fatti sopravvenuti al deposito delle relazioni di cui agli artt. 172 l.f.* (reclamo, pag. 51): anche se così fosse la memoria non varrebbe comunque a colmare le lacune della *disclosure* precedente, essendo intuitivo che gli obblighi di informazione che incombono sul debitore vadano adempiuti *prima* del deposito della relazione dei commissari e non già *dopo*, quando la reticenza del debitore è stata, tramite la relazione stessa, ormai messa in luce.

III.4 Sotto altro profilo, poi, è persino superfluo sottolineare come le omissioni riscontrate nella memoria di deposito del piano e della proposta, nonché nella relazione degli attestatori, attengano a vicende societarie che, avendo avuto come effetto l'appostazione a bilancio di importi determinanti per rappresentare all'esterno un andamento positivo della B [REDACTED] era di primario interesse per i creditori sociali conoscere sotto ogni risvolto. Palesemente infondata, pertanto, è l'affermazione della società reclamante secondo cui i fatti rilevati, *quand'anche meritevoli di essere stigmatizzati, sono*



obiettivamente inidonei a coartare il consenso dei creditori (atto di reclamo, pag. 51).

III.5 D'altra parte, proprio in quanto inerenti ad eventi di tutto rilievo nella storia della società, è niente affatto verosimile che le reticenze espositive riscontrate siano state non volute, ossia frutto di mera dimenticanza o negligenza da parte del debitore e degli attestatori: anche l'elemento soggettivo della frode risulta, quindi, integrato oltre ogni ragionevole dubbio.

III.6 Le lacune testè evidenziate, che emergono dalla proposta di concordato e dai relativi allegati, ad avviso di questa Corte costituiscono senz'altro quella non completa ed esauriente rappresentazione dei fatti che per la Cassazione integra gli atti di frode rilevanti ex art. 173 l.f..

E ciò vieppiù avuto riguardo alla prospettiva dalla quale occorre vagliare la *disclosure* effettuata dal debitore, prospettiva incentrata sul fatto, correttamente puntualizzato dal Fallimento reclamato, secondo cui il corredo informativo deve essere completo, veritiero e trasparente *non soltanto per l'esperto del settore, ma per qualunque componente della massa che dovrà esprimere il suo voto e che tocca al debitore, e a nessun altro, porre i creditori ... che non necessariamente sono tutti avvocati specializzati in materia ... nella posizione di poter valutare consapevolmente le diverse alternative e, quindi, di esprimere un voto consapevole* (memoria di costituzione del Fallimento, pag. 8/35).

Non condivisibile, poi, è la difesa della parte reclamante, allorchè attribuisce al tribunale di avere *appuntato i propri rilievi critici sull'inesistenza, negli scritti difensivi della debitrice, di un vero e proprio giudizio di valore nettamente negativo sulla pregressa gestione, sicchè, ancorchè i Commissari giudiziali non abbiano "scoperto" alcuna circostanza "nuova" (vale a dire alcun fatto commesso anteriormente al deposito della domanda che sia stato occultato o, comunque sottaciuto dalla T [REDACTED] la debitrice sarebbe ugualmente passibile della sanzione della revoca dell'ammissione al concordato perché si sarebbe astenuta dal trarre dall'analisi degli eventi - ... sul piano ... squisitamente valutativo – i medesimi corollari cui è addivenuto l'Ufficio commissariale* (atto reclamo, pag. 18).

In realtà il tribunale ha appreso dalla relazione dei commissari l'esistenza di specifiche e determinate omissioni nella *disclosure* delle vicende societarie operata dal debitore, e le ha poste a base del provvedimento di revoca dell'ammissione al concordato. E' ben vero che dall'esame complessivo di tali vicende i commissari si sono formati il convincimento che *la società era destinata al tracollo verosimilmente già dal 2013*, ma tale circostanza, benchè richiamata nel decreto (pag. 39), non costituisce l'elemento fondante del provvedimento di revoca il quale - invece - si basa sul rilievo che *dette operazioni* (ossia l'aumento di capitale conseguente al conferimento del ramo di azienda



B [REDACTED] ed il credito pressochè inesigibile di €. 90 milioni verso I [REDACTED] cui i commissari aggiungono *una gestione mai partita e mantenuta in vita tramite operazioni contabili infra gruppo*), pur menzionate nella domanda di concordato e nei suoi allegati, erano state invero esposte in modo non chiaro, in quanto alla semplice enunciazione degli accadimenti non aveva fatto seguito un'adeguata descrizione della loro reale portata ed una conseguente adeguata spiegazione delle relative natura e finalità (decreto, pag. 40).

Quanto testè esposto vale anche a confutare le conclusioni raggiunte nella perizia S [REDACTED] prodotta dalla società reclamante: si tratta infatti di elaborato che, nella parte in cui, asseritamente, avrebbe *"certificato" la completezza della disclosure operata dalle società del Polo [REDACTED]* (atto di reclamo, pag. 77), in realtà non contiene alcun rilievo specifico – né la società lo indica - atto a revocare in dubbio le conclusioni sopra raggiunte; nella parte, invece, in cui, asseritamente, avrebbe *dimostrato, numeri alla mano, l'impossibilità tecnica di affermare che il Polo [REDACTED] abbia perduto il proprio capitale al 31 dicembre 2013 (ibidem)*, è in realtà irrilevante.

IV. Per le considerazioni tutte che precedono il reclamo va rigettato, con conseguente conferma del decreto e della sentenza dichiarativa di fallimento, la quale è stata impugnata soltanto per vizi del decreto stesso

Ogni ulteriore considerazione rimane assorbita.

Irrilevanti sono, in particolare, le difese svolte dalla società (paragrafo 11 del reclamo, pagg. 59 e segg) volte a confutare il convincimento, espresso dai commissari, secondo cui la complessa architettura societaria costituente il Polo [REDACTED] fosse priva di utilità dal punto di vista imprenditoriale ma abbia consentito di realizzare una serie di operazioni *che hanno portato verosimilmente ad un effetto moltiplicativo di valore* (cfr. relazione ex art. 172, pag. 27): tali difese, infatti, nulla tolgono alle carenze della *disclosure* effettuata dal debitore.

Irrilevanti, infine, sono le considerazioni riguardanti l'ammissibilità ed accoglibilità dei correttivi alla proposta concordataria presentati dalla società, atteso il rigetto del reclamo e, di conseguenza, la conferma della sentenza dichiarativa di fallimento.

V. Le spese processuali del reclamo tra la società ed il Fallimento seguono la soccombenza e sono liquidate in €. 17.127,00, di cui €. 5.103,00 per la fase di studio, €. 3.276,00 per la fase introduttiva ed €. 8.748,00 per la fase decisionale (atteso il numero e la complessità delle questioni trattate nonché l'ampiezza delle difese svolte dalla società, che ha evidentemente richiesto un particolare sforzo difensivo da parte del Fallimento, la liquidazione è effettuata considerando lo



scaglione delle cause di valore indeterminabile – complessità alta ed i compensi massimi di legge).

Nulla in punto spese tra la società e la Procura della Repubblica presso il tribunale di Alessandria, che non si è costituita in giudizio.

A seguito della reiezione del reclamo, al quale, per i fini che ora interessano, va riconosciuta natura di impugnazione, a mente dell'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, del d.P.R. n. 115/2002, la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Torino, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:

- respinge il reclamo proposto da T [REDACTED] avverso il decreto 30 aprile 2019 e la sentenza n. 30/19, pubblicati il 30 aprile 2019, emessi dal tribunale di Alessandria;
 - condanna la T [REDACTED] a rimborsare al Fallimento le spese del reclamo, che si liquidano in complessivi € 17.127,000 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge;
 - nulla in punto spese tra la società reclamante e la Procura della Repubblica presso il tribunale di Alessandria;
 - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, primo periodo, del d.P.R. n. 115/2002;
 - manda alla cancelleria di provvedere alla notifica della presente sentenza ex art. 18 L.F..
- Così deciso in Torino, in camera di consiglio, il 16/07/2019

Il Consigliere est.

Dott. Gian Andrea Morbelli

Il Presidente

Dott. ssa Renata Silva

